

**PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2026/2028 INSERITA NEL P.I.A.O.**

Verbale n. 4 del 27/03/2026

Il sottoscritto Dott. Dario Menni, in qualità di Revisore Unico

RICHIAMATI

- l'articolo 39 della legge 449/1997 che introduce lo strumento di programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzato ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'articolo 91 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che: *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'articolo 19, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'articolo 33 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- gli articoli 5 e 6 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 1, comma 229, della legge 208/2015;
- l'articolo 1, comma 562, Legge 296/2006 e s.m.i. relativi ai vincoli in materia di spesa del personale;
- Il Decreto 08/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale sono state definite le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA

- la sottosezione del P.I.A.O. denominata *“3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

DATO ATTO

- per il triennio 2026/2028 non è prevista alcuna assunzione di nuovo personale;

VISTI

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO

- il rispetto del limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- il rispetto del vincolo cui all'art. 33, comma 2 D.L. 34/2019 – D.M. 17/03/2020;
- il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

COMUNE DI RICENGO

Provincia Di Cremona

Dott. Dario Menni – Revisore dei Conti

ESPRIME

parere favorevole alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2026/2028 e raccomanda altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto dei limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'eventuale adozione di correttivi indotti da modifiche alla normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Brescia, 27/03/2026

Il Revisore Unico

(Dott. Dario Menni)

